



COMUNE DI VADO LIGURE

PROVINCIA DI SAVONA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

[#] Comunicata ai Capigruppo

N. 22 Registro Deliberazioni

Data 23/02/2026

OGGETTO :

ADEGUAMENTO DELLE TARIFFE CANONE UNICO PATRIMONIALE - C.U.P. – ANNUALITA' 2026.

In data 23 FEBBRAIO 2026 alle ore 10:00, in Vado Ligure nella sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente	Assente
GILARDI FABIO	Sindaco	X	
OLIVERI MIRELLA	Vice Sindaco	X	
LESTINGE ANGELO	Assessore		X
FALCO FABIO	Assessore	X	
RIZZUTI LAURA	Assessore		X

Partecipa il Vice Segretario POLIFRONI ANNA MARIA

Il Signor GILARDI FABIO - Sindaco - assume la presidenza dell'adunanza, e constatatane la legalità, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e in particolare:

- il **comma 816** a mente del quale “... *A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato « canone », è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati « enti », e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi ... ”;*
- il **comma 819** a mente del quale il presupposto del canone è:
 - a) *l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;*
 - b) *la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato;*
- il **comma 831** a mente del quale “...*Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la seguente tariffa forfetaria:*

- Comuni fino a 20.000 abitanti	€ 1,50
- Comuni oltre 20.000 abitanti	€ 1,00

In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al comune competente per territorio con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (...) ... ”;
- il **comma 831 bis** a mente del quale “... *gli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto*

2003, n. 259, e che non rientrano nella previsione di cui al comma 831 sono soggetti a un canone pari a 800 euro per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente. Il canone non è modificabile ai sensi del comma 817 e ad esso non è applicabile alcun altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsiasi ragione o a qualsiasi titolo richiesto, ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo n. 259 del 2003. **I relativi importi sono rivalutati annualmente in base all'in-dice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.** Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all' articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 ...

- il **comma 837** a mente del quale “... A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all' articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ... ”;
- il **comma 838** a mente del quale “... Il canone di cui al comma 837 si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ... ”;

CONSIDERATI inoltre i coordinati disposti di cui:

- al **comma 826** e al **comma 827** che disciplinano, articolandole per differenti classi demografiche e con riferimento alle ipotesi di cui al comma 819, rispettivamente la tariffa standard annua, applicabile nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per l'intero anno solare e la tariffa standard giornaliera, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per un periodo inferiore all'anno solare, dando atto che le stesse sono modificabile per perseguire le finalità di cui al comma 817;
- al **comma 841** e al **comma 842** che disciplinano, articolandole per differenti classi demografiche e con riferimento alla fattispecie di cui al comma 837 (canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati ai mercati realizzati anche in strutture organizzate), rispettivamente, la tariffa di base annuale per le occupazioni che si protraggono per l'intero anno solare, e la tariffa di base giornaliera per le occupazioni che si protraggono per un periodo inferiore all'anno solare;

RICHIAMATO, inoltre, per quanto di specifico interesse, l'art. 1, comma 817, della Legge n. 160/2019 così come modificato e integrato dall'art. 1, comma 757, lett. a) della Legge 30 dicembre 2024, n. 207 e da ultimo dall'art. 19 bis, comma 1, del Decreto Legge 30 giugno 2025, n. 95, convertito, con modificazioni, nella Legge 8 agosto 2025, n. 118, sensi del quale “... Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono

sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di rivalutarlo annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente e di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe attuata secondo criteri di ragionevolezza e di gradualità in ragione dell'impatto ambientale e urbanistico delle occupazioni e delle esposizioni pubblicitarie oggetto del canone e della loro incidenza su elementi di arredo urbano o sui mezzi dei servizi di trasporto pubblico locale o dei servizi di mobilità sostenibile ...”;

RITENUTO conseguentemente opportuno procede alla rivalutazione di cui trattasi;

RICHIAMATI:

- il Regolamento Generale delle Entrate Comunali approvato con deliberazione del Commissario Straordinario assunta con i poteri del Consiglio Comunale n. 20 del 20/12/2023;
- il Regolamento per la disciplina del Canone Unico Patrimoniale (C.U.P.) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 22/02/2021 e successivamente modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 64 del 18/11/2021, n. 34 del 06/06/2023 e n. 51 del 26/11/2025;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 03/03/2021 con cui sono stati stabiliti i coefficienti moltiplicatori e sono state contestualmente approvate le tariffe del Canone Unico Patrimoniale (C.U.P.);

RICHIAMATO il TITOLO V – TARIFFA, CAPO I – TARIFFA PER LE OCCUPAZIONI e CAPO II – TARIFFA PER LA DIFFUSIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI del predetto Regolamento per la disciplina del Canone Unico Patrimoniale e, in particolare:

- l'art. 46 comma 12 che dispone che le tariffe del canone unico patrimoniale deliberate possono essere annualmente rivalutate, sulla base della variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) rilevata dall'ISTAT al 31 dicembre dell'anno precedente;
- l'art. 47 “SUDDIVISIONE IN ZONE E TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO” in cui viene stabilita la classificazione delle aree pubbliche in 3 categorie e che i coefficienti moltiplicatori possono essere determinati in un intervallo compreso tra 0,03 e 1,70;
- l'art. 48 che stabilisce la tariffa standard annua in € 30,00;
- l'art. 49 che stabilisce la tariffa standard giornaliera in € 0,60;
- l'art. 56 a mente del quale, agli effetti dell'applicazione del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari, comprese le pubbliche affissioni, limitatamente alle affissioni di carattere commerciale, il territorio comunale è da considerarsi unico e il coefficiente di moltiplicazione della tariffa standard annuale è pari a 0,417 e il coefficiente di moltiplicazione della tariffa giornaliera è pari a 2,083;

RICHIAMATI

- l'art. 48, comma 2 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 “*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*”;
- l'art. 53, comma 16 della Legge 23/11/2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3 del d.lgs. 28/09/1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

- l'art. 1, comma 169 della Legge 27/12/2006, n. 296, il quale dispone che “*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*”;

VISTO l'art. 151, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.), che fissa al 31 dicembre di ogni anno il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale, e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

DATO ATTO che con il Decreto del 24 dicembre 2025 il Ministero dell'Interno ha stabilito la proroga al 28 febbraio 2026 dei termini per l'approvazione, da parte degli Enti Locali, dei bilanci di previsione 2026 - 2028;

VISTA la Circolare 2/DF del 22 novembre 2019 con cui si conferma l'inapplicabilità dell'art. 13, comma 15-ter del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, agli atti regolamentari e tariffari che disciplinano fattispecie aventi natura non tributaria;

DATO ATTO che, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, anche l'impianto tariffario relativo al Canone Unico Patrimoniale non è assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

RITENUTO di adeguare le tariffe del Canone Unico Patrimoniale rivalutandole in base alla percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) rilevata dall'ISTAT al 31 dicembre 2025;

DATO ATTO che l'Istituto Nazionale di Statistica nel comunicato stampa del 16/01/2026 ha annunciato un indice medio di variazione pari al +1,10 % rispetto a Dicembre 2024;

DATO ATTO che le nuove le tariffe del Canone Unico Patrimoniale vanno aumentate del 1,10 % con decorrenza dal 01/01/2026;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO lo Statuto comunale;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento e dell'istruttoria del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 19, comma 5 del vigente Regolamento per l'ordinamento degli uffici e servizi è il Responsabile del Servizio Tributi,

VISTI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi sulla proposta a norma dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario;

DATO ATTO che la presente deliberazione, contestualmente alla pubblicazione all'Albo Pretorio, verrà trasmessa, in elenco, ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000;

RITENUTA l'urgenza di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile secondo le modalità previste dall'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 stante il termine di decorrenza dell'aumento delle tariffe;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

D E L I B E R A

- 1) per le motivazioni di cui in premessa, da intendersi per intero richiamate, di adeguare le Tariffe del Canone Unico Patrimoniale (C.U.P.) rivalutandole in base alla percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) rilevata dall'ISTAT al 31 dicembre 2025;
- 2) di dare atto che l'Istituto Nazionale di Statistica nel comunicato stampa del 16/01/2026 ha annunciato un indice medio di variazione pari al +1,10 % rispetto a dicembre 2024;
- 3) di rivalutare, per l'anno 2026, ai sensi e per gli effetti di cui all'1, comma 817, della Legge n. 160/2019, così come modificato ed integrato dall'art. 1, comma 757, lett. a) della Legge 30 dicembre 2024, n. 207 e da ultimo dall'art. 19 bis, comma 1, del Decreto Legge 30 giugno 2025, n. 95, convertito, con modificazioni, in Legge 8 agosto 2025, n. 118, le tariffe/i coefficienti approvati con la deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 03/03/2021, in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente;
- 4) di confermare i coefficienti moltiplicatori delle tariffe stabiliti con deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 03/03/2021 sopra richiamata;
- 5) di determinare pertanto che le tariffe del Canone Unico Patrimoniale (C.U.P.) sono aumentate del 1,10 % con decorrenza dal 01/01/2026;
- 6) di demandare al Responsabile del Servizio Tributi –Settore II Economico Finanziario gli adempimenti necessari e funzionali all'attuazione del presente provvedimento e i suoi successivi aggiornamenti.

*** **

Dopodiché,

LA GIUNTA COMUNALE

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

D I C H I A R A

il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, stante il termine di decorrenza dell'aumento delle tariffe.

*** **

Letto, approvato e sottoscritto

**IL SINDACO
GILARDI FABIO ***

**IL VICE SEGRETARIO
POLIFRONI ANNA MARIA ***

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa